



**COMUNE di CURINGA**  
*Provincia di Catanzaro*

**VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE**

**N. 37 del 02/02/2018**

**OGGETTO: ATTO RICOGNITORIO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI TAGLI DI SPESA PREVISTI DA DISPOSIZIONI NORMATIVE DIVERSE, VOLTE AL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA- ANNO 2018**

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, il giorno **due** del mese di **Febbraio**, alle ore **9,00** nella sala delle riunioni, ubicata nella Sede Comunale, sono stati per oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori :

<b>Cognome</b>		<b>Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
<b>PALLARIA</b>	Ing.	Domenico Maria	Sindaco –		<b>X</b>
<b>MAIELLO</b>	D.ssa	Patrizia Giovanna	Vice Sindaco	<b>X</b>	
<b>SERRATORE</b>	Stud. Univ.	Barbara Ornella	Assessore	<b>X</b>	
<b>PELLEGRINO</b>	Ing.	Salvatore	Assessore		<b>X</b>
<b>MAIELLO</b>	Geom.	Antonio	Assessore	<b>X</b>	
			<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>2</b>

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Mariagrazia Crapella.

Il Vice Sindaco, Dott.ssa Patrizia Giovanna Maiello, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Visto** il decreto legislativo n. 78 del 31.05.2010 “manovra correttiva 2010 – misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito nella legge n. 122 del 30.07.2010, che prevede una serie di tagli sulla spesa per gli enti locali;

**Richiamati**, in particolare, i seguenti commi dell’articolo 6 del D.L. 78/2010 che prevedono a decorrere dall’anno 2011 i seguenti tagli:

Commi dell’art. 6	Tipo di spesa	Misura dei tagli	Sanzione
Comma 7	Studi e consulenze	riduzione dell’ 80% della spesa sostenuta nell’anno 2009	Illecito disciplinare Responsabilità erariale
Comma 8	Rappresentanza, Relazioni pubbliche, Convegni, Mostre Pubblicità	riduzione dell’ 80% della spesa sostenuta nell’anno 2009	
Comma 9	Sponsorizzazioni	Riduzione del 100% della spesa sostenuta nell’anno 2009	
Comma 12	Spese per missioni	Riduzione del 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009	Illecito disciplinare Responsabilità erariale
Comma 13	Spese per attività di formazione	Riduzione del 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009	Illecito disciplinare Responsabilità erariale
Comma 14	Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e buoni taxi di autovetture	Riduzione del 20% della spesa sostenuta nell’anno 2009	

### **Preso altresì atto che:**

- l’articolo 6 comma 10 del d.l. 78/2010 convertito dalla legge 122/2010 stabilisce che possono essere effettuate compensazioni tra le voci di spesa di cui ai commi 7 e 8 dell’articolo 6 purché si rispettino i limiti complessivi di riduzione della spesa;

- l’articolo 6 comma 12 del d.l. 78/2010 convertito dalla legge 122/2010 stabilisce che per le spese di missione, il limite di spesa può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall’organo di vertice dell’amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell’ente e che tale limite non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi;

### **Dato atto che:**

- i responsabili dei servizi hanno effettuato una ricognizione dei capitoli di spesa risultanti dal conto consuntivo 2009, al fine di applicare correttamente i tagli anzidetti;

-tale attività ricognitoria è stata effettuata sulla base delle indicazioni fornite in questi anni dalla giurisprudenza e da alcune norme di legge sotto evidenziati:

Tipologia di spesa	Attività ricognitoria
<p>Consulenza e studi (disciplina degli incarichi di consulenza, studio e ricerca)</p>	<p>L'attività ricognitoria è stata effettuata sulla base delle indicazioni fornite dalle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti con :</p> <p>1. Delibera n.7/CONTR/2011 secondo cui il parametro di spesa da prendere a riferimento per l'anno 2009 è da intendersi come "spesa programmata" e che le spese per studi e consulenze alimentate con risorse provenienti da Enti pubblici o privati estranei all'Ente affidatario non devono compuarsì nei tetti di cui all'art. 6, comma 7 del D.L. 78/2010;</p> <p>2. Delibera n. 6/CONTR/05 secondo cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- negli incarichi di <b>studio</b> il requisito essenziale è la consegna di una relazione scritta finale in cui saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte relative;</li> <li>- gli incarichi di <b>ricerca</b>, invece, presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione. Tali incarichi anche se non contemplati nel testo dell'art. 6 comma 7 del d.l. 78/2010 sono comunque soggetti al taglio in quanto rappresentano una sotto tipologia degli incarichi di studio;</li> <li>- gli incarichi di <b>consulenza</b> riguardano le richieste di pareri ad esperti.</li> </ul> <p>L'attività ricognitoria, sempre sulla base delle indicazioni fornite dalla delibera sopra citata, è stata effettuata tenendo conto che sono state escluse dalle spese gli incarichi di tutte le attività conferite per gli adempimenti obbligatori per legge mancando, in tale ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione. Pertanto, sono stati esclusi gli incarichi riferiti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;</li> <li>- rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione;</li> <li>- appalti ed esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione.</li> </ul>

<p>Spese di rappresentanza</p>	<p>Nell'ambito del quadro normativo attuale non esistono norme specifiche che disciplinano le spese di rappresentanza ed i presupposti che permettono di individuare legittimamente se una spesa è qualificabile come spesa di rappresentanza.</p> <p>Pertanto, la Giunta comunale:</p> <p>1. propone di uniformarsi ai principi dettati dalla Corte dei Conti Toscana con deliberazione n.428/2009 secondo cui è necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- approvare un apposito regolamento per la gestione delle spese di rappresentanza intendendosi per tali quelle spese che devono assolvere ad una funzione rappresentativa dell'ente verso l'esterno, nel senso di essere idonee a mantenere o ad accrescere il ruolo o il prestigio con il quale l'ente stesso, perseguendo i propri fini istituzionali, si presenta ed opera nel contesto sociale intrattenendo pubbliche relazioni;</li> <li>- istituire dei capitoli ad hoc dedicati alle spese di rappresentanza;</li> <li>- individuare il responsabile per la gestione degli impegni delle spese di rappresentanza;</li> </ul> <p>2. di effettuare l'attività ricognitoria sulla base del regolamento che sarà adottato dall'ente.</p>
<p>Relazioni pubbliche</p>	<p>L'attività ricognitoria è stata effettuata sulla base dell'art. 1 comma 4 della legge 150/2000 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni" secondo cui "sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere in Italia o all'estero e volte a conseguire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;</li> <li>b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa;</li> <li>c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente.</li> </ul> <p>2. Sulla base dei pareri n.1076/2010 e n.88/2011 della Corte dei Conti della Lombardia secondo cui i limiti ex art.6, c.8 del D.L. 78/2010 non si riferiscono e non comprendono gli oneri a carico dell'Amministrazione funzionali a promuovere la conoscenza dell'esistenza e della modalità di fruizione dei servizi pubblici da parte della collettività ( ad es. stampa di un periodico comunale e manifesti riguardanti le attività culturali).</p>
<p>Pubblicità</p>	<p>L'attività ricognitoria delle spese di pubblicità è stata effettuata sulla base delle spese che vengono comunicate annualmente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni riferite all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione riferite ad attività non obbligatorie. Sono pertanto state escluse le spese relative alle inserzioni sui quotidiani di bandi di</p>

	concorso pubblici, le pubblicazioni delle gare di appalto.
Convegni e mostre	L'attività ricognitoria è stata effettuata sulla base delle spese sostenute per l'organizzazione di convegni e mostre a qualsiasi titolo svolte.
Sponsorizzazioni	<p>L'attività ricognitoria è stata effettuata considerando come sponsorizzazione quella spesa derivante da contratti onerosi a prestazioni corrispettive, cui, a fronte del ritorno di immagine derivante dal sostegno economico a una manifestazione, l'ente eroga una somma di denaro.</p> <p>In tale definizione sono stati ricompresi anche i contributi ad associazioni finalizzati alla realizzazione di specifiche manifestazioni e aventi caratteristiche che si definiscono più propriamente "patrocinio". Al contrario, non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività, anche sulla scorta dei requisiti di sussidiarietà orizzontale. Pertanto il divieto non opera in relazione alle contribuzioni in favore di attività proprie del Comune, ma esercitate in forma sussidiaria, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine. In tale contesto rientrano i contributi per la Pro-Loco, con il limite dell'80% della spesa esclusivamente per mostre e convegni da certificare in sede di assegnazione e da rendicontare annualmente, nonché i contributi alle Associazioni sportive locali per la partecipazione ai campionati specifici, volti a promuovere la pratica sportiva per i ragazzi.</p>
Missioni	<p>L'attività ricognitoria è stata effettuata considerando le spese di viaggio, vitto ed alloggio di dipendenti ed amministratori per le missioni effettuate per conto dell'ente.</p> <p>Non sono state considerate le spese viaggio del personale in convenzione per il trasferimento da una sede all'altra in quanto non sono considerate, a livello contrattuale, spese di missione dell'ente. Nella fattispecie viene garantito comunque il rispetto della deliberazione della Corte dei Conti n.21 del 05/04/2011 nonché il Decreto Unità di Missione presso il Ministero dell'Interno del 17/05/2011 n.25402 il cui contenuto tutto qui si richiama.</p> <p>Al riguardo si rappresenta che l'Ente, con deliberazione di G.C. n.71 del 30/04/2016 ha approvato un apposito Regolamento in materia di disciplina delle missioni.</p>
Attività di formazione	L'attività ricognitoria è stata effettuata sulla base delle indicazioni fornite dalla direttiva n. 10/2010 del Dipartimento Funzione pubblica secondo cui tali tagli riguardano attività esclusivamente formative intendendosi tutti gli interventi di formazione, aggiornamento ed informazione svolti in presenza o con metodologie e-learning.

	<p>Sono state escluse dal taglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i processi “non strutturati nei termini della formazione” quali ad esempio la reingegnerizzazione dei processi e dei luoghi di lavoro, il tutoring, il mentoring e l’affiancamento;</li> <li>- le azioni formative finanziati con i fondi strutturali dell’UE.</li> </ul> <p>-Le attività di formazione previste da specifiche disposizioni di legge ( Es. D.Lgs. 81/2008)- vedi parere n.116/2011/PAR della Corte dei Conti Lombardia.</p>
Spese autovetture	L’attività ricognitoria ha riguardato le spese per l’acquisto, manutenzione, noleggio e buoni taxi delle c.d. auto-blu.

**Ritenuto** che dalla ricognizione delle voci di spesa effettuate seguendo le indicazioni fornite nello schema sopra riportato e risultanti dagli atti di impegno di spesa dell’anno 2009 emergono i seguenti limiti di spesa:

Descrizione	Spesa 2009/2011	Taglio	Limite 2018	Capitolo	Spese 2017
Spese per studio, ricerca e consulenza ( art.6, c.7)	(Spesa 2009) euro 6.500,00	80%	Euro 1.300,00	Peg. 750/10	0,00
Spese di rappresentanza ( art.6,c.8)  Spese per relazioni pubbliche ( art.6c.8)  Spese per mostre e convegni ( art.6 c.8)	(Spesa 2009) euro 1421,12	80%	Euro 284,22	40/1	150,00
Spese per sponsorizzazioni ( art.6 c.8)	(Spesa 2009) 0,00	100%	0,00	/	0,00
Spese per missioni ( art.6 c.12)	(Spesa 2009) euro 1.298,02	50%	Euro 649,01	Peg. 230/1	0,00
Spese per attività di	(Spesa 2009)	50%	Euro 265,50	1450/1	Euro 400,00

<b>formazione ( art.6 c.13)</b>	<b>euro 531,00</b>				<i>( Tale spesa si riferisce al corso di tiro a segno effettuato dagli agenti della Polizia locale obbligatorio per legge e, pertanto, sottratta al limite di cui all'art. 6 c.13).</i>
<b>Spese per acquisto , manutenzione e noleggio di autovetture ( con esclusione leasing, in quanto contratti pluriennali)</b>	<b>(Spesa 2011) 0,00</b>	70%	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>			<b>EURO 2.498,73</b>		

**Preso** atto che successivamente al D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, sono intervenute disposizioni normative diverse, volte al contenimento della spesa pubblica, più restrittive rispetto al D.L. 78/2010 su alcune tipologie di spesa e precisamente:

### **SPESE PER AUTOVETTURE**

- art. 15 del D.L. 24-04-2014, n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, convertito con modificazioni, nella legge 23/6/2014, n. 89, che ha novellato ulteriormente l’art. 5, comma 2, del D.L. 6-7-2012, n. 95, come convertito dalla legge 7-8-2012, n. 135, che dispone che a decorrere dal 1° maggio 2014 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2011 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza e per i servizi di intervento sulla rete stradale comunale;

Poiché la spesa sostenuta nell’anno 2011 per acquisto, manutenzione, noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi risulta pari a €. 0,00, ne deriva che la spesa per l’anno 2018, per le autovetture ad uso degli uffici e degli amministratori, con esclusione di quelle utilizzate dalla Polizia Municipale, dai Servizi Sociali e per i servizi di intervento sulla rete stradale comunale, non dovrà superare il limite di €. 0,00.

- art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), come modificato dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella legge 30 ottobre 2013, n. 125 e ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 636, della legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che a decorrere dall'anno 2013 e **fino al 31 dicembre 2016**, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture;

Come previsto dall'articolo 1, comma 144, della legge 228/2012, tale divieto non si applica per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza (Polizia Municipale e Servizi Sociali);

**In assenza di ulteriori proroghe dal 2017 viene ripristinata la possibilità di acquistare autovetture.**

### **SPESA PER STUDI E INCARICHI DI CONSULENZA**

Con il decreto legge n. 101/2013 (conv. in legge n. 125/2013), all'articolo 1, il legislatore è intervenuto a restringere ulteriormente i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza, prevedendo per gli studi e incarichi di consulenza un ulteriore abbattimento del limite già previsto dal d.L. n. 78/2010, limite che per il 2014 e 2015 è stato fissato, rispettivamente, all'80% del limite del 2013 e al 75% del limite del 2014. **Dal 2016 la spesa torna ai livelli massimi previsti dal d.L. n. 78/2010 (ovvero il 20% della spesa del 2009);**

- art. 14 del D.L. 24-04-2014, n. 66, convertito con modificazioni nella legge 23-06-2014, n. 89, che impone alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, a decorrere dall'anno 2014, il divieto di conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca, quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro; Il conto annuale 2012 del Comune di Curinga evidenzia una spesa di personale inferiore a 5 milioni di euro, per cui la percentuale da applicare è del 4,2%.

### **SPESE PER ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI**

- art. 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), come modificato dall'articolo 18, comma 8-septies, D.L. 21-6-2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a sua volta novellato dall'art. 10, comma 6 del D.L. 31-12-2014, n. 192 (c.d. Milleproroghe 2015) convertito nella legge 27-02-2015, n. 11 e ulteriormente modificato dall'articolo 10, comma 3 del D.L. 30/12/2015, n. 210 (Milleproroghe 2016) convertito nella legge 25/02/2016 n. 21, il quale dispone che per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, se non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese, connesse alla conduzione degli immobili;

Nel citato articolo 10, comma 3, della legge 25/02/2016, n. 21, ultimo capoverso, viene specificato che per l'anno 2016 gli Enti Locali sono esclusi dal divieto di cui al citato articolo 1, comma 141, della legge n. 228 del 2012.



**In assenza di ulteriori proroghe dal 2017 viene ripristinata la possibilità di acquistare mobili e arredi.**

Inoltre per effetto della legge di stabilità 2013, art.1,c.138, dal 2014 è tornata la possibilità di **acquistare immobili**, alla sola condizione che l'acquisto sia dettato da una esigenza indilazionabile attestata e documentata dal RUP, l'Agenzia del demanio esprima il parere di congruità sul valore di acquisto e venga pubblicato sul sito internet il venditore e il prezzo.

**Preso atto**, altresì, del Decreto Legge n. 50/2017 (L. n. 96/2017) che all'articolo 21-bis del Dl n. 50/2017 ha stabilito la non applicazione di alcuni dei limiti puntuali di spesa previsti dall'articolo 6 del Dl 78/2010 e dall'articolo 27, comma 1, del Dl n. 112/2008, in favore dei Comuni e delle forme associative degli stessi (consorzi e unioni di comuni) a condizione che tali enti abbiano:

- approvato il rendiconto 2016 entro il termine di scadenza del 30 aprile 2017;
- rispettato il saldo tra entrate e spese finali previsto dalle norme sul pareggio di bilancio (articolo 9 legge n. 243/2012).

La norma sopra richiamata ha previsto per i Comuni e le forme associative che hanno rispettato le sopra indicate condizioni la non applicabilità, per il 2017, delle norme che stabiliscono:

- la riduzione delle spese per studi ed incarichi di consulenza nella misura minima dell'80% delle spese impegnate nel 2009 per la stessa finalità (articolo 6, comma 7, Dl n. 78/2010);
- la riduzione delle spese per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza nella misura minima dell'80% delle spese impegnate nel 2009 per la stessa finalità (articolo 6, comma 8, Dl n. 78/2010);
- il divieto di sostenere spese per sponsorizzazioni (articolo 6, comma 9);
- la riduzione delle spese per la formazione in misura non inferiore al 50% di quella sostenuta per le stesse motivazioni nel 2009 (articolo 6, comma 13);
- la riduzione del 50% della spesa sostenuta nel 2007 per la stampa di relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi o regolamenti e distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni (articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

**A decorrere dall'esercizio 2018** la possibilità di non applicare i limiti di spesa sopra illustrati è stata riproposta limitatamente ai Comuni e alle forme associative degli stessi che hanno approvato il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato il saldo del pareggio di bilancio.

**Vista** la sentenza della Corte Costituzionale n. 193 / 2012, con la quale viene ribadito il concetto (più volte affermato, a partire dalle sentenze 34/2004 e 417/2005 e, più di recente con le sentenze n.142/2012 , 148/2012 e 193/2012) in base alla quale il legislatore statale può imporre vincoli alle politiche di bilancio delle autonomie territoriali solo se stabiliscono il limite complessivo, che lascia agli enti ampia libertà di ripartire le risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa, e quindi è possibile ripartire i tagli previsti dalle varie normative a patto che si rispetti il totale del valore complessivo dei tagli medesimi;

**Vista** inoltre la delibera n. 26/SEZAUT/2013/QMIG del 20 dicembre 2013 della Corte dei Conti Sezione Autonomie, nella quale la Corte dei Conti ha stabilito che l'articolo 1, comma 141, della legge n. 228/2012, nel disporre limiti puntuali alle spese per l'acquisto di mobili e arredi, obbliga gli enti locali al rispetto del tetto complessivo di spesa risultante dall'applicazione dell'insieme dei coefficienti di riduzione della spesa per consumi intermedi previsti da norme in materia di coordinamento della finanza pubblica, consentendo che lo stanziamento in bilancio tra le diverse tipologie di spese soggette a limitazione avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività

istituzionali dell'ente e quindi, prevale il rispetto del limite di spesa complessivo su quello relativo al singolo vincolo;

**Acquisiti** i pareri favorevoli espressi dai Responsabili di servizio in ordine alla regolarità tecnica, amministrativa e contabile dell'atto de quo a sensi dell'art.49 , D.Lgs. 267/2000, per come modificato ed integrato dal D.L.n.174/2012, convertito in Legge 07/12/2012, n.213;

**Visto** il D.L. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010;

**Visto** il D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012;

**Vista** la legge 24/12/2012, n. 228;

**Visto** il D.L. n. 101/2013, convertito nella legge n. 125/2013;

**Visto** il D.L. n. 69/2013, convertito nella legge 98/2013;

**Visto** il D.L. n. 66/2014 convertito nella legge 89/2014;

**Vista** la legge 28/12/2015, n. 208;

**Vista** la legge n.232 /2016 ( legge di stabilità 2017)

**Visto** il D.L. n. 210/2015 convertito nella legge n. 21/2016 ( Milleproroghe);

Vista la legge n. 96/2017;

**Vista** la legge di bilancio 2018 n.205 del 27/12/2017;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale di contabilità;

- il Regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con deliberazione commissariale n.1 del 07/02/2013;

- il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.C. n.05 del 16/01/2014 come successivamente modificato ed integrato con deliberazione di G.C. n.153 del 06/11/2014;

**VISTO** il decreto ministeriale del 29/11/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.285 del 06/12/2017 che differisce dal 31/12/2017 al 28/02/2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 da parte degli enti locali.

**Con voti unanimi favorevoli** espressi nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

per tutto quanto in narrativa premesso e che qui s'intende integralmente richiamato:

- 1) **di prendere atto** che la ricognizione delle spese oggetto dei tagli di spesa, così come previsto dalle disposizioni normative volte al contenimento della spesa pubblica sopra richiamate e facenti parte integrante del presente dispositivo, è stata effettuata sulla base delle indicazioni sopra riportate;

2) **di prendere atto** che gli stanziamenti del bilancio di previsione 2018 ed i relativi impegni di spesa non dovranno superare i limiti di spesa imposti dalle disposizioni normative sopra richiamate e desunti dalla seguente tabella:

<b>Spesa oggetto del taglio e normativa di riferimento</b>	<b>Limite massimo anno 2018</b>	<b>Capitolo di riferimento</b>
Spesa per studi e incarichi di consulenza – art. 1, c. 5, D.L. 101/2013 convertito nella legge 125/2013	Euro 1300,00	750/10
Spese di rappresentanza - art. 6, c. 8, D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 - Spese per relazioni pubbliche ( art.6c.8)- Spese per mostre e convegni ( art.6 c.8)	Euro 284,22	40/1
Sponsorizzazioni - art. 6, c. 9 – D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010	0,00	-
Formazione - art. 6, c. 13 – D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010	Euro 265,50	1450/1
Spese per missione - art. 6, c. 12, D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010	Euro 649,01	230/1
Spese per acquisto,manutenzione, noleggio e l'esercizio di autovetture (con esclusione di quelle utilizzate dalla polizia locale, dai servizi sociali e per interventi sulla rete stradale comunale) – art. 5, c. 2, D.L. 95/2012, come modificato dall'art. 15 del D.L. 24-4-2014, n. 66, convertito nella legge 89/2014.	0,00	-
<b>Spese per acquisto autovetture – art. 1, c. 143, legge 228/2012 – Divieto di acquisto fino al 31/12/2016 (art. 1, comma 636, legge 28/12/2015, n. 208 (finanziaria 2016);Ai sensi del successivo comma 144 tale limite non si applica per i servizi della Polizia Municipale e dei Servizi Sociali</b>	<b>Limite soppresso per l'anno 2018</b>	-
<b>Acquisto mobili e arredi (con esclusione di quelli destinati a uso scolastico e dei servizi dell'infanzia) – art. 1, c. 141, legge 228/2012.Ai sensi dell'art. 10, comma 3, D.L. 30/12/2015, n. 210, tale limite non si applica nell'anno 2016 per gli Enti Locali.</b>	<b>Limite soppresso per l'anno 2018</b>	-
<b>Spese per consulenze informatiche – Art.1, c. 146 legge 228/del 2012</b>	Solo in casi eccezionali da motivare e connessi alla soluzione di specifici problemi per il funzionamento dei sistemi stessi	

<b>Acquisto di beni immobili ( aree+ fabbricati)</b>  <b>Affitto passivo di immobili</b>	<b>Acquisto: solo se sussiste l'indispensabilità, l'indilazionabilità e la congruità dei prezzi;</b>  <b>Affitto: in casi eccezionali con risparmio di oneri</b>	
<b>TOTALE</b>	<b>Euro</b> <b>2.498,73</b>	

- 3) **di stabilire**, per quanto esposto in premessa, che il rispetto dei vincoli previsti dalle disposizioni normative diverse, volte al contenimento della spesa pubblica, dovrà essere rispettato nel valore assoluto complessivo del totale dei singoli tagli di spesa, nel pieno rispetto delle politiche di bilancio delle autonomie locali, quindi fino alla concorrenza di €. 2.498,73;
- 4) **di dare atto** che nel corso del 2018 si potrà derogare al suddetto limite solo in presenza di eventuali risorse erogate da altri Enti aventi destinazione specifica; in tal caso si procederà all'integrazione del presente provvedimento;
- 5) **di precisare** che in sede operativa ci si dovrà attenere ai contenuti della tabella di cui sopra che qui si approvano e s'intendono integralmente riportati .
- 6) **di trasmettere** il presente atto ai Responsabili di Area e agli uffici interessati.
- 7) **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile a sensi dell'art. 134, quarto comma, TUEL 267/2000, con il voto unanime espresso in forma palese da parte di tutti i presenti.

**COMUNE DI CURINGA**  
**Provincia di Catanzaro**

Proposta di deliberazione per:

**Giunta Comunale Del n.37 del 02/02/2018**

Consiglio Comunale

**OGGETTO : ATTO RICOGNITORIO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI TAGLI DI SPESA  
PREVISTI DA DISPOSIZIONI NORMATIVE DIVERSE, VOLTE AL  
CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA- ANNO 2018**

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000  
così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

Curinga, 02/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to **Dott. ssa Mariagrazia Crapella**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**


Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

Curinga, 02/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to **Dott. Umberto Ianchello**

## Approvato e sottoscritto

► **Il Presidente**



F. to : Dott.ssa Patrizia Giovanna Maiello

► **Il Segretario Comunale**


F. to : D. ssa Mariagrazia Crapella

---

### PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) e contestualmente è stata trasmessa ai Capigruppo con nota prot. 1433 .

Data 01/03/2018



► **Il Responsabile**

F. to D. ssa Mariagrazia Crapella

---

### ATTESTAZIONE


Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il ....., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 01/03/2018



► **Il Responsabile**

F. to : D. ssa Mariagrazia Crapella

---

E' copia conforme originale

CURINGA, 01/03/2018

**Il Segretario Comunale**  
**D.ssa Mariagrazia Crapella**